



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Bando di concorso per l'assegnazione di Borse di Studio per il diritto allo studio universitario

Anno Accademico 2024/2025

INDICE

1. IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO.....	3
2. ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO.....	5
3. INTEGRAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO.....	19
4. PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE.....	21
5. TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.....	22
6. PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE ED EVENTUALE PRESENTAZIONE DEI RICORSI.....	23
7. MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE BORSE DI STUDIO.....	24
8. INCOMPATIBILITÀ – DECADENZA – REVOCA.....	24
10. TRASFERIMENTI E PASSAGGI DI FACOLTÀ.....	25
11. ACCERTAMENTO CONDIZIONI ECONOMICHE E VERIDICITÀ DELLE INFORMAZIONI ECONOMICHE FORNITE (D.P.R. 445/2000, art. 71).....	25
12. INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE.....	26
13. PROMEMORIA SCADENZE.....	28

1. IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Il Diritto allo Studio trova il suo fondamento negli articoli 3 e 34 della Costituzione italiana e afferma la possibilità per i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi economici, di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Legge Regionale n. 33/2004 disciplina il sistema di interventi volti a rendere effettivo il Diritto allo studio universitario e delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM). In particolare, i benefici per gli studenti iscritti ad un corso di diploma accademico di primo livello presso SAE Institute consistono nell'erogazione di Borse di studio, che vengono assegnate tramite concorso bandito in conformità alle disposizioni fissate dalla Legge della Regione Lombardia n. 33/2004, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2001, attuativo dell'art. 8 del D.lgs. n. 68/2012, dal D.M. MUR n. 1320/2021 e della D.G.R. n. 2745/2024.

Ulteriori riferimenti normativi:

- Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 19 luglio 2010 tra la Regione Lombardia ed il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
- Legge n. 240/2010 «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario» ed in particolare l'art. 5, comma 6.
- il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, ed in particolare, la Missione 4, Componente 1, Investimento 1.7 del PNRR;
- D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 233/2021 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose".
- D.M. n. 1320/2021 recante "*Incremento del valore delle borse di studio e requisiti di eleggibilità ai benefici per il diritto di cui al d.lgs n. 68/2021 in applicazione dell'art. 12 del d.l. 6 novembre 2021 n. 152*" nonché la relativa nota del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 13676/2022.
- Decreto direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 317/2024 "Aggiornamento degli importi minimi delle borse di studio per l'anno accademico 2024/2025".
- D.M. n. 440/2024 "Definizione dell'elenco dei Paesi particolarmente poveri per l'anno accademico 2024/2025", come previsto dall'articolo 13, comma 5, del D.P.C.M. 9 aprile 2001.
- Deliberazione della Giunta Regionale Lombarda n. XII/2745 del 15 luglio 2024.

SAE Institute per il Diritto allo Studio coordina, organizza ed eroga in favore degli studenti:

- a) gli interventi e i servizi diretti all'attuazione del diritto allo studio previsti della legge regionale Lombardia n. 33 del 13 dicembre 2004 nonché da tutti gli ulteriori provvedimenti sopra richiamati;
- b) sviluppa e propone l'ulteriore offerta di interventi e di servizi per agevolare la partecipazione ai corsi di studio SAE Institute.

Inoltre, SAE Institute promuove tutti quegli interventi che contribuiscono a determinare le migliori condizioni di vita e di studio per gli studenti.

Questi interventi riguardano benefici e servizi quali borse di studio e interventi per la mobilità internazionale e scambi internazionali.

2. ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO

Il presente concorso è bandito in conformità alle disposizioni fissate dalla Legge della Regione Lombardia n. 33/2004, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2001, attuativo dell'art. 8 del D.lgs. n. 68/2012, dal D.M. MUR n. 1320/2021 e dalla D.G.R. n. 2745/2024.

Il concorso per l'assegnazione di borse di studio si rivolge agli studenti iscritti nell'a.a. 2024/2025.

Il beneficio della Borsa di Studio è concesso agli **iscritti** dei corsi triennali dei Diplomi Accademici di Primo Livello Produzione Audio e Produzione Cinetelevisiva e Nuovi Media.

Le risorse per il finanziamento delle Borse di Studio DSU per l'anno accademico 2024/2025 sono quelle previste dall'art. 18 del D.lgs. n. 68/2012 nonché dai Fondi Europei del PNRR che saranno ripartiti ed assegnati a Regione Lombardia con apposito provvedimento del MUR.

Definizioni

Nel presente Bando si intende per:

- **Idoneo assegnatario:** lo studente, che in possesso dei requisiti di merito e di reddito previsti, risulta vincitore della Borsa di Studio.
- **Idoneo non assegnatario:** lo studente che, pur se in possesso dei requisiti di merito e di reddito previsti, non risulta vincitore della Borsa di Studio per carenza di fondi.
- **Non Idoneo:** lo studente non in possesso dei requisiti di merito e/o di reddito previsti.
- **Prima immatricolazione assoluta:** qualunque precedente iscrizione a qualunque corso di laurea (anche diverso da quello frequentato nell'a.a. 2024/2025) del medesimo livello di studi per i quali si è iscritti per l'a.a. 2024/2025, in qualunque Università/Accademia italiana o straniera, indipendentemente dall'esito di tale carriera (rinuncia agli studi, trasferimento, laurea, ecc).

2.1) COMPOSIZIONE E NUMERO DELLE BORSE DI STUDIO

Composizione della Borsa di Studio

La Borsa di Studio consta di erogazione in denaro in due rate. Sono previste integrazioni non comprese nella borsa di studio quali:

- integrazione per la Mobilità internazionale e stage;
- elevamenti di importo per studenti disabili;
- integrazione in favore di studenti laureati entro la durata legale del corso.

La Borsa di Studio è esente dall'imposta sui redditi così come previsto dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 109/E del 6.4.1995; tuttavia sarà emessa la certificazione unica degli importi erogati

in denaro.

Numero delle borse, L'Ufficio DSU di SAE Institute mette a concorso:

Per gli studenti iscritti **per la prima volta** al 1° anno dei corsi di diploma accademico Diploma accademico di primo livello in Produzione Cinetelevisiva e Nuovi Media e Produzione Audio: **n. 1 borsa di studio.**

Per gli iscritti al **secondo anno** dei corsi di Diploma accademico di primo livello in produzione Cinetelevisiva e Nuovi Media e Produzione Audio: **n. 1 borsa di studio.**

Per gli iscritti al **terzo anno** dei corsi di Diploma Accademico di primo livello in produzione Cinetelevisiva e Nuovi Media e Produzione Audio **n. 1 borsa di studio.**

Il numero delle borse di studio e delle integrazioni per la mobilità internazionale e stage messe a concorso potrà essere elevato in base agli eventuali stanziamenti aggiuntivi nonché agli eventuali residui sulle determinazioni dell'anno precedente.

2.2) CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Possono partecipare al concorso gli studenti italiani, gli studenti degli Stati appartenenti all'Unione Europea, gli studenti stranieri di cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, attuativo del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Per partecipare al concorso gli studenti devono essere iscritti, o dichiarare di volersi iscrivere per la prima volta, ad uno dei corsi di diploma accademico di primo livello.

Non potranno partecipare al Concorso gli studenti che, nell'anno accademico 2024/2025:

- Siano già in possesso di un titolo di studio, conseguito in Italia o all'estero (compresi i titoli non aventi valore legale in Italia e con medesimo titolo di studio di ammissione), di livello pari o superiore al corso di studi per il quale viene richiesta la Borsa di Studio per l'a.a. 2024/2025;
- Beneficino per lo stesso anno di corso di Borsa di Studio (o analogo contributo, in qualsiasi forma) erogata da altri Enti pubblici o privati;
- Si iscrivano a un anno di corso (per lo stesso livello di studi) per il quale erano già stati iscritti, indipendentemente dal tempo trascorso dalla precedente iscrizione e indipendentemente da come si sia conclusa la precedente carriera (rinuncia studi, decadenza, trasferimento, ecc), in qualsiasi Ateneo o istituzione universitaria, italiano o estero;
- Risultino iscritti a un anno di ripetenza;
- Qualora nella propria carriera universitaria lo studente si sia trovato nella condizione di dover ripetere uno stesso anno di corso, anche a seguito di rinnovo dell'iscrizione dopo avere effettuato una rinuncia agli studi, il numero dei crediti o delle annualità necessario per accedere alla graduatoria relativa alla borsa di studio viene calcolato con riferimento ai crediti o alle annualità previsti per ciascun anno trascorso, a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta, ad eccezione degli

anni di sospensione degli studi.

2.3) REQUISITI PER L'INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE DI ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO

Per essere ammessi alle graduatorie provvisorie i richiedenti devono essere regolarmente iscritti per l'anno accademico **2024/2025 alla data del 9 novembre 2024** ed essere in possesso dei requisiti di merito e di reddito di seguito specificati.

Si precisa che per risultare regolarmente iscritti, ai sensi del Regolamento Generale Corsi AFAM, gli studenti sono tenuti al pagamento della quota di immatricolazione e della retta di frequenza, almeno del primo semestre. Gli studenti che non risultassero regolarmente iscritti, nelle date sopra indicate, non verranno pertanto considerati idonei all'ottenimento dei benefici ai fini della graduatoria provvisoria).

2.3.1) Requisiti di merito

Studenti del **1° anno di corso del diploma accademico** di primo livello.

1. Aver preliminarmente superato il processo di ammissione per verifica delle conoscenze minime per l'accesso ai corsi di studio;
2. Prima immatricolazione assoluta al 1° anno di corso;
3. Diploma di scuola secondaria superiore con votazione pari o superiore a 75/100 (66/100 per gli studenti con disabilità e con invalidità pari o superiore al 66%).

Studenti del **2° anno di corso del diploma accademico** di primo livello.

1. Aver conseguito un numero di crediti pari a 60 (sessanta) con riferimento agli insegnamenti del primo anno.

Studenti del **3° anno di corso del diploma accademico** di primo livello.

1. Aver conseguito un numero di crediti pari a 120 (centoventi) con riferimento agli insegnamenti del secondo anno.

Requisito di merito ex post:

Per mantenere la condizione di assegnatario totale, lo studente deve conseguire un livello minimo di merito in base all'anno accademico di frequenza, in particolare:

- per il **primo anno** accademico 35 crediti entro il 10 agosto 2025. Per il conseguimento di tale requisito è possibile utilizzare 5 punti di bonus.

Per mantenere la condizione di assegnatario parziale, lo studente deve conseguire un livello minimo di merito di 35 crediti successivamente al 10 agosto 2025 ed entro il 1° ottobre 2025.

Per il conseguimento di tale requisito è possibile utilizzare 5 punti di bonus.

- per il **secondo anno** per mantenere la condizioni di assegnatario parziale lo studente deve conseguire un livello minimo di merito di 90 crediti successivamente al 10 agosto 2025 ed entro il 1° ottobre 2025. Per il conseguimento di tale requisito è possibile utilizzare 5 punti di bonus a condizione che non siano già stati utilizzati nel corso del primo anno.

- per il **terzo anno** accademico 150 crediti entro il 1° ottobre 2025 per il conseguimento di tale requisito è possibile utilizzare 12 punti di bonus a condizione che nessun bonus sia stato utilizzato nel corso del primo o del secondo anno.

Validità dei crediti e media ponderata: Nel corso della compilazione della domanda verrà richiesto di indicare il numero di crediti conseguito e la relativa media ponderata. Tali valori devono così essere intesi:

Numero crediti: è richiesto di dichiarare i crediti derivanti da esami sostenuti e regolarmente verbalizzati dall’inizio della carriera (per l’attuale livello di studi) ed entro il 10 agosto 2024. Sono validi anche gli esami con votazione non espressa in trentesimi. Non devono essere considerati i crediti derivanti da esami fuori piano, dai singoli moduli in itinere e dagli esami sostenuti e verbalizzati prima dell’immatricolazione all’attuale livello di studi.

Media ponderata: è richiesto di calcolare e dichiarare la media ponderata riferita agli esami indicati nel campo “NUMERO CREDITI CONSEGUITI”; gli esami con votazione non espressa in trentesimi non vanno considerati. Il 30 e lode vale 30.

Per calcolare la media ponderata è necessario moltiplicare ogni votazione per il valore (in crediti) dell’esame; la somma di tali risultati va divisa per il numero di crediti complessivamente considerati.

Esempio:

Esame 1	Voto 26/30	Valore: 9 crediti
Esame 2	Voto 30/30	Valore: 12 crediti
Esame 3	Voto 18/30	Valore: 9 crediti
Esame 4	Voto: approvato (es. verifica conoscenza lingua inglese)	Valore: 3 crediti
Totale crediti posseduti		33 crediti
Totale crediti da considerare per media ponderata		30 crediti

Calcolo media ponderata

26 x 9 =	234 +
30 x 12 =	360 +
18 x 9 =	162

Totale	756	Media ponderata = $756 / 30 = 25,20$
--------	-----	--------------------------------------

Bonus

Qualora lo studente iscritto ai corsi non abbia conseguito il numero minimo di crediti previsti, potrà utilizzare in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti un bonus con le seguenti modalità:

- cinque crediti, se utilizzato per la prima volta per il mantenimento dei benefici del primo anno o il conseguimento dei benefici per il secondo anno,
- dodici crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno.

Il bonus può essere utilizzato una sola volta e non è cumulabile. La quota del bonus non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi.

Il bonus maturato e non fruito nel corso triennale può essere utilizzato qualora lo studente si iscriva a corsi biennali.

2.3.2) Requisiti di reddito

I pre-requisiti economici di accesso ai benefici fanno riferimento ai dati desumibili dall'Attestazione dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) rilasciato per le prestazioni per il diritto allo studio universitario e sulla base dell'ISPE (Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente).

Gli studenti che richiedono i benefici del Diritto allo Studio Universitario devono avere come pre-requisito economico, in aggiunta ai requisiti di merito, entrambi i seguenti valori riferiti ad una Attestazione "ISEE" rilasciata nel 2024, in base a quanto previsto dalla normativa vigente e al proprio nucleo familiare:

- un indicatore di situazione economica - I.S.E.E. - non superiore a € 26.306,25;
- un indicatore di situazione patrimoniale - I.S.P.E. - non superiore a € 57.187,53 (L'I.S.P.E. è corrispondente a ISP/Scala di equivalenza).

Attestazione ISEE e Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.)

Le condizioni economiche del nucleo familiare dello studente richiedente la Borsa di Studio sono individuate sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le prestazioni del diritto allo studio universitario (ISEE) come previsto dall'art. 8 del DPCM n. 159/2013.

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.C.M. 159/2013, l'ISEE corrente può essere richiesto quando, pur avendo già un ISEE ordinario valido, si verifica una variazione della situazione lavorativa ovvero un'interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo (dichiarato ai fini IRPEF) per uno o più componenti il nucleo familiare; oppure, ancora quando si verifica una diminuzione della capacità reddituale complessiva del nucleo familiare

superiore al 25% o, ai sensi del D.M. 5.7.2021, l'ISEE corrente può essere richiesto anche in caso di riduzione del parametro ISP (Indicatore della Situazione Patrimoniale) superiore al 20%. Per ulteriori informazioni si rimanda all'art. 9 del DPCM 159/2013. Lo studente in possesso di ISEE corrente dovrà allegarne copia, unitamente all'ISEE ordinario di riferimento e alla relativa DSU.

L'ISEE è un attestato che ogni cittadino può ottenere gratuitamente: - in proprio, attraverso l'apposita procedura sul sito web dell'INPS; - presso i soggetti preposti (uffici Inps, Caaf).

L'attestato viene rilasciato sulla base dei dati dichiarati nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000: chi sottoscrive la DSU è civilmente e penalmente responsabile della correttezza e completezza dei dati in essa contenuti. I tempi per l'ottenimento dell'attestato sono mediamente di sette giorni lavorativi, che possono aumentare nel caso di studente non indipendente. Si raccomanda pertanto di provvedere tempestivamente a munirsi di attestato ISEE, e comunque in tempo utile per la scadenza prevista per la presentazione della domanda.

L'ISEE è calcolato utilizzando l'indicatore di situazione economica (dato dalla somma dei redditi percepiti dai componenti del nucleo familiare maggiorata del 20% dei valori patrimoniali) rapportato al numero dei componenti del nucleo familiare (scala di equivalenza).

Chi intende richiedere benefici del diritto allo studio universitario deve necessariamente e obbligatoriamente sottoscrivere una DSU integrale (non può in nessun caso essere compilata la sola DSU mini) assicurandosi che in essa sia indicato che la richiesta avviene per i benefici del diritto allo studio universitario (non è valida la DSU integrale richiesta per prestazioni socioassistenziali o per minorenni) a proprio favore.

Per l'a.a. 2024/2025 i redditi a cui fare riferimento sono quelli **dell'anno solare 2023**, il patrimonio (sia immobiliare che mobiliare) quello al **31 dicembre 2023**.

Come previsto dalla nota del Ministero delle Politiche sociali del 26.10.2020, n. 8415, gli attestati ISEE con la dicitura apposta da INPS 'ISEE con omissioni/difformità' verranno accettati da SAE in sede di consegna della domanda da parte dello studente. Successivamente, anche prima della pubblicazione della graduatoria provvisoria o definitiva, SAE procederà a richiedere idonea documentazione relativa a tali omissioni/difformità, riservandosi di dichiarare la non idoneità dello studente in graduatoria, qualora la documentazione integrativa sia incompleta, oppure evidenzii omissioni rispetto ai valori presenti nell'ISEE.

Composizione del nucleo familiare

Il nucleo familiare è definito ai sensi dell'art. 3 del DPCM 159/2013.

In particolare, con riferimento alla data di sottoscrizione della DSU, il nucleo familiare è composto in ogni caso:

- a) dallo studente richiedente la Borsa di Studio;

- b) da tutte le persone presenti nello stato di famiglia del richiedente, anche se non legate da vincolo di parentela o affinità. Fanno eccezione i soggetti, maggiorenni, non coniugati e senza figli, fiscalmente a carico* al 100% dei propri genitori, questi ultimi esterni al nucleo anagrafico dello studente;
- c) dai fratelli/sorelle del richiedente, maggiorenni, non coniugati e senza figli, non presenti nello stato di famiglia dello studente ma fiscalmente a carico* al 100% dei genitori;
- d) eventuali soggetti minorenni (anche se non presenti nello stato di famiglia del richiedente), in affidamento preadottivo a soggetti del nucleo anagrafico alla data di sottoscrizione dell'ISEE;

*ATTENZIONE: il carico fiscale è valutato con riferimento all'anno di produzione dei redditi e non quello al momento della sottoscrizione della DSU, ossia si deve considerare il carico fiscale nel 2023

Inoltre, se non già presenti in virtù dei casi precedenti e se non ricorrono le condizioni di studente indipendente:

- e) da entrambi i genitori del richiedente, se tra loro coniugati, anche se aventi uno o entrambi residenza anagrafica diversa dallo studente;
- f) da entrambi i genitori del richiedente, se tra loro mai coniugati, anche se aventi uno o entrambi residenza anagrafica diversa dallo studente.

Eventuali variazioni nel nucleo familiare del richiedente che dovessero comportare rettifiche dell'attestato ISEE già presentato a SAE in sede di inoltro della domanda di Borsa di studio saranno valutate esclusivamente se:

- l'evento alla base della variazione del nucleo è avvenuto entro e non oltre 7 giorni prima della data prevista per la pubblicazione della graduatoria provvisoria; sarà in ogni caso onere dello Studente produrre a SAE l'ISEE aggiornato in funzione dell'evento;

Studente indipendente

Lo studente che non risiede con alcuno dei genitori potrà dichiararsi indipendente dal nucleo familiare d'origine e produrre attestato ISEE in cui compare senza i genitori (ma facendo comunque riferimento alle altre regole di composizione previste dalla normativa), solamente se ricorrono entrambi i seguenti requisiti:

- a) residenza, risultante dall'evidenza anagrafica, esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, stabilita da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda e in un immobile non di proprietà di un componente del nucleo familiare di origine;
- b) redditi propri derivanti da lavoro dipendente o assimilato, fiscalmente dichiarati negli ultimi due anni solari precedenti la domanda, non inferiori a € 9.000,00.

In assenza di uno o di entrambi i requisiti, lo studente sarà integrato nel nucleo dei genitori (in caso di loro separazione legale o divorzio, del genitore previsto) e delle altre persone individuate secondo

quanto previsto dai punti che seguono.

La condizione di studente indipendente trova applicazione anche in caso di studente coniugato: al ricorrere di tale casistica i redditi minimi di € 9.000,00 si intendono però raggiunti anche considerando i redditi del coniuge. Per questioni tecniche del sistema informatico dell'INPS, lo studente che non viva con i genitori ma non sia indipendente e debba quindi integrare il proprio nucleo con quello dei genitori, dovrà assicurarsi che, a momento della richiesta dell'attestato ISEE cumulativo, anche i genitori siano già in possesso di un attestato ISEE in corso di validità e relativo alla loro condizione; in caso contrario non sarà possibile farsi rilasciare un corretto attestato ISEE cumulativo.

Studente con genitori tra loro mai coniugati

In caso di studente non indipendente, i cui genitori non sono mai stati tra loro coniugati, entrambi concorrono a formare il nucleo del richiedente, ma con modalità differenti. Se non si è in presenza di alcuna delle casistiche sotto riportate, entrambi i genitori concorrono a formare il nucleo nella misura del 100% dei propri redditi e patrimoni. Qualora invece si sia in presenza di uno o di entrambi seguenti casi:

- quando il genitore, non convivente con lo studente richiedente, risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
- quando il genitore, non convivente con lo studente richiedente, risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore; il genitore non convivente con lo studente richiedente viene considerato con il valore previsto dalla cosiddetta 'componente aggiuntiva' di cui all'allegato 2, comma 2 del DPCM 159/2013, così determinata:
 - a) è calcolato l'ISEE, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, DPCM 159/2013 riferito al solo genitore non convivente, indipendentemente da redditi e patrimoni appartenenti ad altri componenti il suo nucleo familiare;
 - b) l'indicatore della situazione economica di cui alla lettera a) è diviso per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare di appartenenza e moltiplicato per 0,3;
 - c) il valore di cui alla lettera b) è moltiplicato per un fattore di proporzionalità, pari ad 1 nel caso di un solo figlio non convivente e maggiorato di 0,5 per ogni figlio non convivente successivo al primo; i figli non conviventi che non fanno parte del nucleo familiare del beneficiario non rilevano ai fini del calcolo del fattore di proporzionalità;
 - d) la componente aggiuntiva è ottenuta dividendo l'ammontare di cui alla lettera c) per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare del beneficiario. La componente aggiuntiva, calcolata secondo tali modalità, integra l'ISEE del richiedente la prestazione.

Studente con genitori tra loro legalmente separati o divorziati

Lo studente non indipendente i cui genitori sono legalmente separati o divorziati, fa parte del nucleo del genitore con il quale forma stato di famiglia.

Casi particolari

Caso particolare di studente non indipendente è lo studente con genitori legalmente separati o divorziati, ciascuno con residenza anagrafica distinta dagli altri soggetti.

Nel caso di studente avente residenza anagrafica propria, distinta dai genitori legalmente separati o divorziati e ciascuno con propria residenza anagrafica, lo studente forma nucleo:

- con il genitore che lo aveva fiscalmente a carico al 100% nell'anno di produzione dei redditi considerati (ed eventuali altre persone dello stato di famiglia del genitore); oppure
- in caso di carico fiscale condiviso nell'anno di produzione dei redditi considerati, con un genitore a propria scelta (ed eventuali altre persone dello stato di famiglia del genitore scelto); oppure
- in assenza di carico fiscale, forma nucleo con il genitore che nella sentenza è previsto percepisca gli assegni di mantenimento per lo studente; in mancanza, si applicano gli artt. 433, 441 CC.

Studente orfano di entrambi i genitori

Il nucleo dello studente orfano di entrambi i genitori è quello derivante dallo stato di famiglia anagrafico.

2.3.3) Valutazione della condizione economica e patrimoniale dello studente straniero o dello studente italiano residente all'estero

Come confermato dal Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro, l'attuale sistema informatico dell'ISEE non consente il calcolo della condizione economica dei componenti del nucleo familiare dello studente italiano o straniero residenti all'estero. Risulta pertanto inapplicabile la previsione di cui all'art. 8, comma 5 del DPCM 159/2013.

L'Ufficio DSU di SAE provvederà a calcolare d'ufficio l'ISEE equivalente estero per gli studenti che ricadono nella condizione di cui sopra e che avranno provveduto a produrre i documenti di seguito indicati. Non verranno accettati ISEE cosiddetti parificati o analoghi.

L'indicatore Della Situazione Economica Equivalente all'estero deve obbligatoriamente essere riferito - pena l'esclusione dal concorso - ai redditi percepiti nel 2023 ed al valore dei patrimoni mobiliari ed immobiliari posseduti al 31 dicembre 2023 dal nucleo familiare dello studente. Lo studente straniero è comunque obbligato a dichiarare la presenza di eventuali redditi ed i patrimoni eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare.

Ai fini di determinare l'Indicatore Della Situazione Economica Equivalente all'estero gli studenti stranieri devono essere in possesso dei documenti originali relativi:

- Documento attestante la composizione del nucleo familiare estero;

- Reddito dell'anno solare 2023 di ciascun componente della famiglia (il documento deve chiaramente riportare che i redditi sono riferiti all'anno solare 2023. Qualora nel corso del 2023 uno o più componenti del nucleo familiare di età superiore o uguale a 18 anni, non abbia percepito reddito è fatto comunque obbligo di presentare una dichiarazione in tal senso);
- Fabbricati di proprietà della famiglia alla data del **31/12/2023** con l'indicazione dei metri quadrati (il documento deve essere rilasciato dall'autorità pubblica competente in materia). Qualora nel 2023 non risultasse alcun fabbricato, va prodotto un certificato che attesta l'assenza di proprietà di fabbricati per ogni membro di età superiore o uguale a 18 anni;
- Attestazione del patrimonio mobiliare posseduto alla data del **31/12/2023** dalla famiglia con indicazione di titoli, dividendi, partecipazioni azionarie, frazioni di patrimonio netto di eventuali aziende possedute.

In base al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, la situazione economica e patrimoniale di studenti stranieri deve essere certificata come segue:

- essere rilasciata dalle competenti autorità del Paese in cui i redditi sono stati prodotti e i patrimoni detenuti;
- essere tradotta in italiano e legalizzata;
- avere data di rilascio successiva all'1.1.2024 per i documenti relativi allo stato di famiglia; successiva all'1.1.2023 per i documenti relativi ai redditi percepiti e al patrimonio mobiliare e immobiliare. L'autocertificazione relativa a redditi e/o patrimoni esteri non può essere presentata; pertanto, per la valutazione delle condizioni economiche/patrimoniali familiari, occorre produrre necessariamente e inderogabilmente i documenti sopra indicati.

L'autocertificazione relativa a redditi e/o patrimoni esteri non può essere presentata; pertanto, per la valutazione delle condizioni economiche/patrimoniali familiari, occorre produrre necessariamente e inderogabilmente i documenti sopra indicati.

ATTENZIONE: In ogni caso, il reddito degli studenti stranieri appartenenti a Paesi extra UE non potrà essere inferiore a € 6.947,33 corrispondente ai mezzi minimi di sostentamento che devono essere comprovati ai fini della richiesta del visto d'ingresso in Italia per motivi di studio (D.I. 20 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2001 e successivi aggiornamenti). L'importo indicato costituirà pertanto il valore ISR minimo.

Legalizzazione dei documenti

La legalizzazione dei documenti è differente da Paese a Paese. Le normative si riconducono a 4 grandi aree:

- A. Paesi la cui documentazione è esente da legalizzazione.
- B. Paesi la cui documentazione prevede l'esenzione dal timbro consolare/diplomatico dell'Ambasciata italiana, ma obbligo di timbro Apostille: i documenti che vengono rilasciati da autorità locali di uno di questi Paesi, in base alla Convenzione dell'Aja del 1961, sono esenti da legalizzazione all'Ambasciata italiana ma devono obbligatoriamente riportare il timbro "Apostille" così come previsto dall'art. 6 della Convenzione citata.
- C. Studenti appartenenti a Paesi particolarmente poveri.

Per gli studenti stranieri provenienti da Paesi a basso sviluppo umano indicati nel Decreto Ministeriale del 1° agosto 2014 n. 594, e di seguito specificati, la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale. Tale certificazione può essere rilasciata anche da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane. In quest'ultimo caso l'ente certificatore dovrà corredare la certificazione con un impegno scritto alla restituzione della borsa per conto dello studente in caso di revoca della stessa.

I Paesi considerati "particolarmente poveri" sono: Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Chad, Comoros, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica di Corea, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea Bissau, Haiti, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar, Nepal, Niger, Repubblica Centrafricana, Rwanda, Sao Tome and Principe, Senegal, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, Sudan, Sudan del Sud, Tanzania, Timor-Leste, Togo, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Yemen, Zambia, Zimbabwe.

- D. Tutti gli altri Paesi che non rientrano nei gruppi A, B, C: tutti gli studenti appartenenti a Nazioni non presenti nei punti precedenti devono far legalizzare i documenti rilasciati nel loro Paese d'origine attraverso l'Ambasciata o Consolato italiani.

Legalizzazione dei documenti – casi particolari

Per la Svezia, firmataria della Convenzione di Londra del 1968, vige una legislazione a parte. Sono esenti dall'obbligo di legalizzazione i documenti rilasciati solo ed esclusivamente dalle autorità diplomatiche e consolari (presenti sul territorio italiano). Le stesse norme si applicano a studenti di qualsiasi nazionalità il cui nucleo familiare abbia patrimoni o redditi prodotti in paesi diversi dall'Italia. I patrimoni e i redditi prodotti al di fuori dell'area Euro vengono valutati sulla base del cambio medio del 2022. Nei casi di quei Paesi in cui esistano particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, la stessa dovrà essere rilasciata dalle competenti

rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'art. 33, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Lo studente che presenti patrimoni e/o redditi prodotti in paese diverso dall'Italia, è comunque obbligato a dichiarare anche i redditi e il patrimonio eventualmente detenuti in Italia da qualsiasi membro del proprio nucleo familiare in base al DPCM 5 dicembre 2013 n 159 e, di conseguenza, è tenuto a presentare certificazione ISEE attestante tali redditi.

Tutti gli studenti il cui nucleo familiare detenga patrimoni al 31 dicembre 2023 o abbia prodotto redditi nel 2023 in Paesi diversi dall'Italia, devono presentare la precedente documentazione – anche se parzialmente già consegnata in anni precedenti e/o ad altri uffici dell'Università - per la valutazione delle condizioni reddituali/ patrimoniali familiari.

SAE institute non accetterà alcun tipo di documentazione necessaria ai fini della compilazione isee universitario, che dovrà pertanto essere consegnata, personalmente dallo studente – o da persona dallo stesso delegata - solo ed esclusivamente ai CAAF dislocati sul territorio nazionale. Per ulteriori spiegazioni e chiarimenti si rinvia agli Uffici INPS o al CAAF.

AMMONTARE DELLE BORSE DI STUDIO

L'ammontare della Borsa di Studio è differenziato in base sia alla fascia corrispondente all'ISEE Universitario corretto del nucleo familiare sia alla diversa provenienza geografica dello studente.

Fasce di reddito

	Valori ISEE Universitario	
1° Fascia	Da € 0,00	A € 13.153,13
2° Fascia	Da € 13.153,14	A € 17.537,50
3° Fascia	Da € 17.537,51	A € 26.306,25

Ai fini del calcolo dell'ammontare della Borsa di Studio, gli studenti vengono classificati come segue:

Provenienza geografica

Studente in sede: studente residente nel Comune sede del Corso di studio frequentato o nelle aree circostanti, ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del DPCM 9 aprile 2001, e che impiegano, con il trasporto pubblico, fino a 60 minuti per il trasferimento quotidiano dall'abitazione alla sede del corso.

Studente pendolare: studente residente in Comuni dai quali sia possibile raggiungere la sede del Corso di studio frequentato, con il trasporto pubblico, con tempi di percorrenza compresi tra 60 e 90 minuti.

Studente fuori sede: studente residente in Comuni dai quali sia possibile raggiungere la sede del

Corso di studio frequentato, con il trasporto pubblico, con tempi di percorrenza superiori a 90 minuti e che per tale motivo prendono alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede. I tempi di percorrenza possono essere verificati sul sito regionale www.muoversi.regione.lombardia.it e, per le città situate al di fuori della Regione Lombardia, mediante le applicazioni utilizzate dai soggetti gestori per il calcolo dei percorsi.

Si intende “a titolo oneroso” l’esistenza di:

- un contratto d’affitto regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate, e convalida per l’anno in corso con il pagamento tramite modulo F24 o F23, intestato allo studente o a un familiare del nucleo di appartenenza dello studente. In caso di sublocazione, è obbligatorio produrre anche copia del contratto di locazione originario e relativa ricevuta di registrazione (nonché di rinnovo annuale in caso di contratto non soggetto a ‘cedolare secca’).
- per gli studenti domiciliati presso strutture collettive, l’esistenza di certificazione fiscalmente valida relativa al pagamento del canone di affitto per l’alloggio utilizzato nella città sede del corso universitario.

Il contratto di affitto o la certificazione fiscale dovranno essere tassativamente consegnati personalmente all’ufficio DSU SAE Institute entro il 22 novembre 2024.

Per le domande di riconferma del beneficio, qualora sia già stato prodotto il contratto o la certificazione fiscale, e non siano intercorse variazioni rispetto alla situazione già certificata, sarà sufficiente ma necessario riconfermare i dati con autocertificazione, fatti salvi eventuali controlli:

- se il contratto è soggetto al regime della cedolare secca, un’autocertificazione nella quale lo studente confermi integralmente i dati del contratto già prodotto, indicando gli estremi di registrazione dello stesso;
- se il contratto non è soggetto al regime della cedolare secca, un’autocertificazione nella quale lo studente confermi integralmente i dati del contratto già prodotto, indicando gli estremi di registrazione dello stesso,
- unitamente a copia del pagamento all’Agenzia delle Entrate per il rinnovo di annualità.

La mancata presentazione di tale documentazione comporterà la classificazione dello studente come “pendolare”.

L’ammontare delle borse di studio, comprensivo del rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio, è così definito:

STUDENTI IN SEDE

1° Fascia	€ 3.357,00 (euro 2.545,00 + un pasto giornaliero gratuito)
2° Fascia	€ 2.927,00 (euro 2.115,00 + un pasto giornaliero gratuito)
3° Fascia	€ 2.098,00 (euro 1.286,00 + un pasto giornaliero gratuito)

STUDENTI PENDOLARI	
1° Fascia	€ 4.717,00 (euro 3.905,00+ un pasto giornaliero gratuito)
2° Fascia	€ 4.102,00 (euro 3.290,00 + un pasto giornaliero gratuito)
3° Fascia	€ 3.229,00 (euro 2.417,00 + un pasto giornaliero gratuito)

STUDENTI FUORI SEDE che utilizzano altre strutture residenziali pubbliche o private	
1° Fascia	€ 8.070,00 (euro 7.258,00 + un pasto giornaliero gratuito)
2° Fascia	€ 7.017,00 (euro 6.205,00 + un pasto giornaliero gratuito)
3° Fascia	€ 5.731,00 (euro 4.919,00 + un pasto giornaliero gratuito)

Ciascun Soggetto gestore determina le modalità per l'utilizzo del servizio di ristorazione da parte degli studenti in sede, pendolari e fuori sede che hanno ottenuto il beneficio della Borsa di Studio o l'idoneità al beneficio stesso. Tali modalità possono comprendere, ad esempio, la gestione diretta e indiretta del servizio, il convenzionamento con Soggetti esterni, l'erogazione in denaro della somma corrispondente alla trattenuta sull'importo della Borsa di Studio (pari ad euro 812,00 per l'anno accademico 2024/2025) o l'erogazione di voucher, buoni pasto e simili.

Si precisa che il numero di borse di studio per l'a.a. 2024/2025 è pari a 3

3. INTEGRAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO

Il combinato disposto dell'art. 3 comma 3, che introduce una maggiorazione del 15 % della borsa di studio per gli studenti con livelli ISEE inferiori al 50% del limite massimo di riferimento e dell'art. 3, comma 8, stabilisce che l'importo della borsa di studio è corrisposto integralmente agli studenti il cui ISEE sia inferiore ai 2/3 del limite massimo di riferimento, nel rispetto del principio della progressività del valore delle borse di studio.

Si indica di seguito una tabella che esplicita il valore delle borse di studio per l'anno accademico 2024/2025 a seconda della fascia di riferimento.

Livello ISEE	Studente fuori sede	Studente pendolare	Studente in sede
Inferiore al 50 % del limite massimo di riferimento	7.081,40 (115%)	4.138,29 (115%)	2.854,01 (115%)
Compreso fra il 50% e i 2/3 del limite massimo di riferimento	6.157,74 (100%)	3.598,51 (100%)	2.481,75 (100%)
Superiore ai 2/3 del limite massimo di riferimento	Gradualmente ridotta sino alla metà (minimo 3.078,87)	Gradualmente ridotta sino alla metà (minimo 1.799,26)	Gradualmente ridotta sino alla metà (minimo 1.240,88)

3.1) Mobilità internazionale

In attuazione dell'articolo 3, comma 9, del DM n. 1320/21, gli studenti assegnatari di Borsa di Studio per l'anno accademico 2024/2025 e gli idonei non assegnatari possono concorrere per l'assegnazione dell'integrazione per la mobilità internazionale e per gli stage. Per gli studenti impegnati nell'ambito di programmi di mobilità internazionale, a condizione che il periodo di studio e tirocinio abbia un riconoscimento accademico in termini di crediti nell'ambito del proprio corso di studi in Italia, l'importo della borsa di studio è incrementato dell'importo di euro 600,00 su base mensile per un massimo di 10 mesi.

Gli studenti hanno altresì diritto al rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno per un importo fino a 100,00 euro per i paesi europei e fino ad euro 500,00 per i paesi extraeuropei.

Il programma di studio all'estero deve essere certificato dalla struttura competente in materia di scambi internazionali presso l'Ateneo di riferimento oppure da analoghe strutture presso le Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale; dall'importo dell'integrazione erogata dal Soggetto gestore è dedotto l'ammontare di eventuali altri contributi concessi con i fondi dell'Unione Europea a seguito di accordi bilaterali anche non comunitari, e con Fondi messi a disposizione da soggetti pubblici o privati.

I contributi per la mobilità internazionale, oggetto del presente capo, sono concessi agli aventi diritto per una sola volta per l'intero percorso formativo.

Tali diritti sono estesi, a domanda dell'interessato, ai laureati coinvolti in progetti di mobilità del programma europeo Leonardo (o di iniziative analoghe), purché risultino laureati da non più di un anno dall'inizio del tirocinio e siano risultati idonei al conseguimento della Borsa di Studio nell'ultimo anno di studi.

3.2) Studente autonomo

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del DM n. 1320/2021, lo studente è considerato autonomo quando ricorrono entrambi i seguenti requisiti:

- è residente, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della Dichiarazione Unica, fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine ed in un'unità abitativa non di proprietà di un suo componente;
- disponga di redditi da lavoro dipendente o assimilato, fiscalmente dichiarati da almeno due anni, non inferiori ad euro 9.000,00.

Anche lo studente autonomo è considerato fuori sede qualora utilizzi un alloggio a titolo oneroso nel Comune ove ha sede il Corso frequentato.

3.3) Studenti stranieri

La condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero è definita sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 8, comma 5, del DPCM n. 159/2013, fatte salve diverse disposizioni emanate a livello nazionale. La condizione economica e patrimoniale per gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea è valutata secondo le modalità prescritte dal DLgs n. 286 del 25 luglio 1998 e smi (articolo 4, commi 3 e 39) e dal DPR n. 394 del 31 agosto 1999 (articolo 46, comma 5).

3.4) Studenti disabili

Qualora il beneficiario appartenga alle categorie di cui all'art. 1, comma 1, lettera g), del DM n. 1320/2021, in funzione della disabilità di cui è portatore, l'importo annuale della borsa di studio può essere elevato sino ad un massimo del 40% dell'importo spettante al fine di consentire l'utilizzo di protesi e supporti, nonché di tutti gli interventi che agevolino la fruizione dell'attività didattica e lo studio. La misura dell'incremento per gli studenti portatori di handicap verrà comunicato direttamente all'avente diritto in fase di assegnazione della borsa di Studio.

3.5) Studenti iscritti a più corsi di studio

A seguito dell'entrata in vigore della L. 33/2022 è ora consentita la doppia iscrizione contemporanea a due corsi di laurea. Lo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi di studio beneficia degli strumenti e dei servizi a sostegno del diritto allo studio per una sola iscrizione, eletta dallo studente medesimo, fermo restando l'esonero, totale o parziale, dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale, che si applica a entrambe le iscrizioni purché i corsi appartengano all'offerta formativa di due diverse Istituzioni universitarie o AFAM. Lo studente dovrà pertanto

dichiarare nella domanda di Borsa di studio l'eventuale doppia iscrizione (o l'intenzione di iscriversi, anche in altro Ateneo/AFAM) e per quale iscrizione intende avvalersi dei servizi del diritto allo studio universitario. La mancata o falsa indicazione di tale ultimo dato unitamente a una doppia iscrizione comporta decadenza dalla Borsa di studio erogata da SAE e l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 10, comma 3 del D. Lgs. 68/2012.

Agli studenti iscritti ai sensi della vigente normativa, contemporaneamente a più Corsi di Studio è consentito ottenere e mantenere la Borsa di Studio, incrementata del 20%, ove siano in possesso e mantengano i requisiti di merito per la Borsa per l'intera durata dei corsi.

3.6) Studenti laureati entro la durata legale del corso

Lo studente che consegua il titolo di studio di laurea, diploma accademico di primo livello, laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici beneficia di un'integrazione della borsa pari alla metà di quella ottenuta nell'ultimo anno di corso, al netto delle ritenute per il servizio abitativo e di ristorazione. L'integrazione verrà riconosciuta solamente a fronte di effettiva erogazione dei relativi fondi da parte di Regione Lombardia.

4. PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Le graduatorie sono formulate secondo i seguenti criteri qui di seguito specificati.

Studenti iscritti ai corsi di Diploma accademico di primo livello di Produzione Audio e Produzione Cinetelevisiva e dei Nuovi Media

La graduatoria, per ogni anno accademico, è formulata sulla base dell'indicatore I.S.E.E. del nucleo familiare rapportato al limite di € 26.306,25; per un massimo di punti 1.000 assegnati con la seguente formula:

$$\text{Punteggio 1} = \frac{\text{ISEE Studente} \times 1000,00}{26.306,25}$$

L'ordine in graduatoria è determinato, in modo decrescente, rispetto al punteggio attribuito. A parità di punteggio prevale il voto più elevato relativo al titolo di studio e successivamente prevale l'età anagrafica minore.

Modalità per il calcolo del punteggio relativo al merito. Il punteggio relativo ai crediti formativi conseguiti o alle annualità superate entro il 10 agosto 2024 è calcolato rispettivamente secondo le seguenti formule:

$$\text{(Crediti studente* - Crediti minimi)} \times \frac{600}{\text{(Crediti massimi - Crediti minimi)}}$$

*Sarà considerato in ogni caso un numero di crediti massimo pari al totale dei crediti sostenibili da piano degli studi di corso, negli anni di corso precedenti.

Il punteggio relativo alla votazione media ponderata (arrotondata a due cifre decimali) degli esami superati è calcolato secondo la seguente formula:

$$\frac{(\text{Votazione media ponderata studente} - 18) \times 400}{(30-18)}$$

5. TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le richieste di ammissione al concorso devono essere presentate tassativamente entro e non oltre le ore 12:00 del 22 novembre 2024 previo appuntamento con la Segreteria Studenti oppure scrivendo all'indirizzo segreteria@sae.edu.

DOCUMENTI RICHIESTI A TUTTI I CANDIDATI

1. Stampa della domanda debitamente firmata;
2. Copia della carta di identità/passaporto dello studente in corso di validità;
3. Attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario rilasciata nel 2024 in base alla normativa vigente;
4. Relativa D.S.U. (Dichiarazione sostitutiva unica) versione estesa firmata dal dichiarante in ogni sua parte (Il Dichiarante è la persona che sottoscrive la D.S.U. e che si assume le responsabilità penali e civili della correttezza e completezza dei dati in essa contenuti, ai sensi dell'art. 76 del DPR del 28 dicembre 2000, n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e che dichiara di aver compilato i relativi moduli e che quanto in essi espresso è vero ed è accertabile ai sensi dell'articolo 43 del citato DPR n. 445 del 2000, ovvero documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti).

DOCUMENTI RICHIESTI PER CASI SPECIFICI

1. Solo per gli studenti con invalidità pari o superiore al 66%: copia della certificazione rilasciata dalla Commissione medica in Italia comprovante la percentuale di invalidità;
2. Solo per studenti che si iscrivono ad un anno di corso successivo al primo, di un Corso di Laurea magistrale e abbiano ottenuto il diploma di laurea triennale presso un altro Ateneo in Italia e chiedono di utilizzare i bonus: autocertificazione come da modulo da richiedere all'Ufficio DSU;
3. Solo in caso di presenza di un solo genitore nel nucleo ISEE dichiarato (es. separazione legale o divorzio, decesso, genitori tra loro mai coniugati ecc.): documento a motivazione. In caso di separazione legale o divorzio: copia della sentenza di omologazione, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 2.3.2 Studente con genitori tra loro legalmente separati o divorziati.

La suddetta documentazione dovrà essere consegnata a mani dal richiedente entro e non oltre il **22 novembre 2024** alla Segreteria Studenti SAE Institute Via Trentacoste 14, 20134, Milano.

L'orario di apertura al pubblico della Segreteria Studenti è **ESCLUSIVAMENTE PREVIO APPUNTAMENTO** dal lunedì al venerdì, dalle **08.30** alle **14:30**.

NOTA BENE: La mancata presentazione di un documento nel termine prescritto o la presentazione di un documento irregolare comportano l'esclusione dello studente dal presente percorso.

Integrazione mobilità internazionale

Gli studenti che partecipano a un programma di mobilità internazionale nell'anno accademico 2024/25 devono presentare domanda per l'Integrazione della Borsa di Studio contestualmente alla domanda di Borsa di Studio

6. PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE ED EVENTUALE PRESENTAZIONE DEI RICORSI

6.1) Inserimento degli studenti nelle graduatorie: studenti idonei assegnatari e studenti idonei non assegnatari

Le domande presentate entro i tempi previsti dal bando verranno analizzate dall'Ufficio DSU SAE Institute che provvederà ad inserire in graduatoria gli studenti in possesso dei requisiti richiesti. Gli studenti che presenteranno domanda potranno quindi risultare:

- **idonei**: qualora siano in possesso di tutti i requisiti;

- **non idonei**: qualora manchino uno o più requisiti previsti dal presente Bando. I benefici verranno assegnati agli studenti idonei in base al loro posizionamento in graduatoria, partendo dalle posizioni più elevate e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

In base all'effettiva assegnazione di benefici, gli studenti potranno quindi risultare:

- **idonei assegnatari**: ovvero in possesso di tutti i requisiti e assegnatari di un beneficio;

- **idonei non assegnatari**: ovvero in possesso di tutti i requisiti, ma non assegnatari del beneficio richiesto. In questo caso gli studenti nelle graduatorie, idonei non assegnatari, potranno ottenere benefici in un momento successivo qualora si rendano disponibili ulteriori risorse economiche.

6.2) Pubblicazione delle graduatorie e presentazione di ricorsi

Le graduatorie provvisorie sono rese note agli interessati entro e non oltre il **06 dicembre 2024** attraverso la pubblicazione presso l'albo e sull'area riservata del sito SAE Institute. Eventuali ricorsi avverso le graduatorie provvisorie devono essere presentati alla struttura competente di ciascun Soggetto gestore entro e non oltre i 15 giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie medesime. Il ricorso deve riguardare eventuali errate valutazioni da parte dell'Ufficio DSU e deve essere corredato da documentazione idonea a giustificare le ragioni del ricorrente. Il ricorso sarà deciso dal Presidente dell'Accademia unitamente al direttore che vi provvederanno senza formalità.

L'esito dei ricorsi sarà pubblicizzato mediante affissione all'albo. Completata la procedura relativa ai ricorsi verrà esposta la graduatoria definitiva entro e non oltre **20 dicembre 2024**. Ulteriori ricorsi avverso la decisione definitiva dovranno essere presentati agli organismi competenti nei termini previsti dalla normativa vigente.

7. MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE BORSE DI STUDIO

Il pagamento della borsa di studio avverrà in due rate, di pari importo, erogate entro le seguenti scadenze, compatibilmente con l'avvenuto trasferimento di fondi da parte della Regione Lombardia:

Prima rata: 31 dicembre 2024

Seconda rata:

Per gli studenti iscritti al primo anno di corso: è corrisposta successivamente all'accertamento del conseguimento del livello minimo di merito.

Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo: verrà corrisposta entro il **31 agosto 2025**

L'erogazione verrà effettuata tramite bonifico bancario su un c/c italiano intestato o cointestato allo studente beneficiario o a un genitore come da stato di famiglia.

La seconda rata della borsa verrà corrisposta solo se lo studente avrà conseguito entro il 10 agosto 2025 il numero di crediti minimo stabilito per ogni anno Accademico. La prima rata sarà mantenuta se entro il 30 novembre 2025 lo studente avrà conseguito almeno **35 crediti per il primo anno, 120 crediti per il secondo anno e 150 per il terzo anno accademico**, pena la revoca della borsa stessa. In caso di revoca, le somme riscosse e l'importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente goduti equivalenti alla borsa in denaro, devono essere restituiti, inoltre verrà meno anche il beneficio dell'esonero della retta e lo studente dovrà regolarizzare la propria posizione amministrativa. A tale scopo all'Ufficio DSU può stipulare accordi intesi a definire le procedure di recupero anche su base rateale. Agli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, non sono applicate le disposizioni riguardanti la revoca della borsa di studio e la corresponsione della seconda rata.

Nel caso in cui lo studente non provveda a riscuotere entro il **31 dicembre 2025** gli importi delle borse di studio assegnate, lo stesso perde la possibilità di riscuotere la somma in denaro ma conserva i benefici che derivano dall'essere beneficiario di borsa di studio. Le borse di studio verranno assegnate sino alla concorrenza del numero fissato dal bando. In caso di carenza di studenti beneficiari in alcune graduatorie, le borse residue non saranno assegnate. L'assegnazione delle borse di studio agli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea avviene nel rispetto delle disposizioni regionali di cui al Decreto del Direttore Generale della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro del 13 novembre 2002, n.21650. Tali diritti sono estesi, a domanda dell'interessato, ai diplomati coinvolti in progetti di mobilità del programma europeo Leonardo (o di iniziative analoghe) purché risultino diplomati da non più di un anno dall'inizio del tirocinio e che siano risultati idonei al conseguimento della Borsa di Studio nell'ultimo anno di studi.

8. INCOMPATIBILITÀ - DECADENZA - REVOCA

La Borsa di Studio non è cumulabile con analoghe forme di aiuto economico erogate da SAE Institute o da altri enti pubblici o privati. In tali casi lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell'una o dell'altra provvidenza.

È fatta eccezione:

- per le Borse di Studio concesse da Istituzioni nazionali o straniere, volte ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti;
- per le borse di studio in favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, o di laurea magistrale a ciclo unico, che partecipano a programmi di mobilità sul territorio nazionale, di cui al D.M. 28 Marzo 2024, n. 548;
- per il contributo a carattere premiante assegnato dagli Enti universitari agli studenti iscritti ai percorsi di eccellenza.

Il diritto alla borsa di studio decade qualora lo studente:

1. incorra in sanzioni disciplinari superiori all' ammonizione scritta, per infrazioni compiute nei confronti dell'Ufficio DSU o verso SAE Institute;
2. non presenti all'Ufficio DSU, nei tempi che saranno indicati a mezzo raccomandata A.R., l'eventuale documentazione originale richiesta per il controllo della veridicità delle autocertificazioni prodotte.

10. TRASFERIMENTI E PASSAGGI DI FACOLTÀ

Nel caso di trasferimento ad altra Accademia o Università, dopo l'inizio dell'anno accademico, la domanda presentata all'Ufficio DSU, verrà dallo stesso trasmessa al nuovo Soggetto presso cui lo studente ha chiesto il trasferimento e pertanto lo studente decadrà dal beneficio in precedenza riconosciuto (dovrà perciò restituire le eventuali rate riscosse). Lo studente che si sia trasferito da altra Accademia o Università a Sae Institute dopo l'inizio dell'anno accademico dovrà chiedere al Soggetto Gestore dell'Università di provenienza, la trasmissione d'ufficio della domanda, purché presentata entro i termini previsti dal bando di concorso. La regolarizzazione del trasferimento dovrà essere perfezionata entro il 20 dicembre 2024, prima della pubblicazione della graduatoria definitiva.

11. ACCERTAMENTO CONDIZIONI ECONOMICHE E VERIDICITÀ DELLE INFORMAZIONI ECONOMICHE FORNITE (D.P.R. 445/2000, art. 71)

L'Ufficio DSU, ai fini dell'accertamento delle condizioni economiche, si avvarrà delle facoltà previste dalle vigenti disposizioni di legge, in particolare del D.P.R. n. 445/2000, di richiedere agli studenti, ai sensi dell'art. 11 del D.P.C.M. n. 159/2013 e dell'art. 4, comma 10, del D.P.C.M. 9 aprile 2001, ogni documentazione utile per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate (Mod.730, Mod. Unico, Dichiarazione IVA, etc.).

L' Ufficio DSU, in accordo con l'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, Ministero delle Finanze, nonché con la Guardia di finanza, provvede al controllo sostanziale della veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti che risultino beneficiari di interventi monetari o di erogazioni di servizi attribuiti per concorso. In caso di dichiarazioni non veritiere saranno applicate

le sanzioni previste dagli artt. 75e 76 del D.p.r. n. 445/2000, nonché le sanzioni previste dall'art. 10 del D.L. 68/2012, consistenti nel pagamento di una somma d'importo triplo rispetto a quella percepita, nella perdita del diritto a ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.

12. INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE

Informazioni generali

I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), in particolare, nel rispetto dei principi di necessità, trasparenza, liceità, correttezza e proporzionalità del trattamento dei dati personali.

1. Il titolare del trattamento Il Titolare del trattamento dei dati è SAE ITALIA S.R.L. INTERNATIONAL TECHNOLOGY COLLEGE (di seguito "SAE Institute"), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Milano, Via Trentacoste, n. 14, P. IVA 11800470152: esso decide in modo autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, nonché sulle procedure di sicurezza da applicare per garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati. L'elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento (se nominati) è custodito presso la sede del Titolare del trattamento.

2. Oggetto del trattamento: Il Titolare tratta i dati personali, identificativi e non sensibili, comunicati dall'interessato nel presente modulo al fine di raccogliere la richiesta di immatricolazione ai corsi erogati da SAE Institute e per le ulteriori finalità indicate nella presente informativa. In caso di disabilità rilevanti per il corso di studi, si prega di contattare SAE Institute per valutare il caso specifico e fornire un adeguato supporto.

3. Modalità e durata del trattamento. Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 n. 2) GDPR e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza e degli altri principi indicati all'art. 5 GDPR. Il Titolare tratterà i dati per finalità di servizio o contrattuali per il tempo necessario per adempiere alle finalità del trattamento e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le finalità di servizio, contrattuali, fiscali e contabili. I dati per le finalità di marketing/newsletter, ove sia stato rilasciato specifico consenso, saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità del trattamento o nel termine inferiore qualora intervenga la revoca del consenso specifico da parte dell'interessato.

4. Finalità del trattamento, base giuridica del trattamento, necessità del consenso e conseguenze del mancato consenso I dati personali raccolti verranno trattati in via manuale e/o con il supporto di mezzi informatici o telematici per le seguenti finalità.

A) senza il consenso espresso dell'interessato (art. 6 GDPR), per le seguenti finalità: - adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti in essere; - adempiere all'eventuale richiesta dell'interessato di erogazione di un finanziamento da parte dell'istituto di credito indicato nel form di richiesta, per il quale il Titolare rappresenta l'intermediario ai fini della valutazione della pratica di finanziamento; - adempiere agli obblighi previsti dalla Legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell'Autorità; - esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio; - con esclusione della diffusione, per perseguire un interesse legittimo del titolare (salvo che non prevalgano i diritti, le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato); - adempiere all'eventuale richiesta dell'interessato di erogazione della Borsa di Studio per il Diritto alla Studio Universitario. Il conferimento di tali dati è obbligatorio e in caso

di mancato conferimento non potremo garantirti l'immatricolazione ai corsi erogati da SAE Institute e/ o la correlata richiesta di finanziamento.

B) solo previo specifico e distinto consenso dell'interessato (art. 7 GDPR), operato mediante la specifica approvazione al momento della richiesta di immatricolazione, per le seguenti finalità di marketing: inviare via e-mail newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su servizi offerti dal Titolare ed elaborare studi, ricerche e statistiche di mercato. I dati raccolti per tale finalità non verranno comunicati o diffusi. Il conferimento dei dati per la finalità sub B) è facoltativo. Può quindi decidere di non conferire alcun dato per tale finalità o di revocare successivamente e in qualsiasi momento la possibilità di trattare dati già forniti, ma la revoca non pregiudicherà la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. La base giuridica del trattamento dei dati da parte del Titolare comprende in particolare:

- i. il consenso che l'Interessato ha accordato al Titolare affinché questo tratti i propri dati personali;
- ii. l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è il contraente (ad es. per aver accettato un posto in un corso);
- iii. l'esecuzione di misure precontrattuali in seguito alla sua richiesta (ad es. la richiesta di finanziamento);
- iv. i casi in cui il Titolare è giuridicamente obbligato ad attenersi agli obblighi legali che si applicano allo stesso in qualità di responsabile del trattamento;
- v. i casi in cui il trattamento è necessario per salvaguardare i tuoi interessi vitali o gli interessi vitali di terzi;
- vi. i casi in cui il trattamento è necessario per lo svolgimento di un compito di interesse pubblico o per l'esercizio di poteri pubblici di cui il Titolare (ovvero il responsabile del trattamento) è investito;
- vii. i casi in cui il trattamento è necessario ai fini dei legittimi interessi perseguiti dal responsabile del trattamento o da terzi, salvo ove su tali interessi prevalgano: interessi riguardanti la sicurezza, i diritti e le libertà fondamentali dell'Interessato e la salvaguardia dei suoi dati personali contro danni gravi; tutto questo richiede la salvaguardia dei dati personali, in particolare quando il soggetto in questione è un minore.

5. Accesso e trasferimento dei dati I dati potranno essere resi accessibili e/o trasferiti per le finalità di cui al punto 4:

- a dipendenti e collaboratori del Titolare o delle società del gruppo AD Education di cui il Titolare fa parte, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento.
- a società del gruppo AD Education di cui il Titolare fa parte (ad esempio per lo storage dei dati personali, per l'utilizzo di piattaforme per finalità di marketing, etc.);
- a soggetti esterni per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali di SAE Institute ad altri soggetti pubblici (ad es. MUR), a soggetti pubblici e privati qualora ne facciano richiesta al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento lavorativo e professionale degli studenti di SAE Institute, nonché a soggetti pubblici e privati per la effettuazione di attività di studio e rilevazione statistica. I dati personali verranno inoltre comunicati all'istituto bancario che, in convenzione con SAE Institute, eroga i finanziamenti richiesti dagli studenti per la partecipazione ai corsi; È fatta salva, in ogni caso, la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa, sicurezza dello stato ed accertamento dei reati, nonché la comunicazione all'autorità giudiziaria in ottemperanza ad obblighi di legge, laddove si ravvisino ipotesi di reato. I dati potranno altresì essere comunicati ad alcuni soggetti esterni, individuati come Responsabili esterni del trattamento o operanti in veste di Titolari autonomi. Al di fuori dei predetti casi, i dati personali

non vengono in nessun modo e per alcun motivo comunicati o diffusi a terzi. La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all'interno dell'Unione Europea del Titolare o del gruppo AD Education di cui fa parte il Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati potranno essere oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione dei server in Italia e/o Unione Europea e/o Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d'ora che il trasferimento avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

6. Diritti dell'interessato

L'Interessato può esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 GDPR, in particolare il diritto di accesso ai dati, di rettifica o di cancellazione degli stessi, di richiedere la limitazione o di opporsi al trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. L'interessato ha, inoltre, il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante. In caso di violazione dei dati personali dell'interessato, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 34 GDPR, il Titolare provvederà alla comunicazione della violazione all'interessato.

7. Contatti per l'esercizio dei diritti dell'interessato

L'interessato in qualsiasi momento può esercitare i diritti inviando una raccomandata A/R a SAE ITALIA S.R.L. INTERNATIONAL TECHNOLOGY COLLEGE, con sede legale in via Trentacoste n. 14, 20134 MILANO o una PEC all'indirizzo saeitalia@registerpec.it

13. PROMEMORIA SCADENZE

22 novembre 2024: scadenza presentazione domanda per Borsa di Studio

06 dicembre 2024: pubblicazione graduatorie provvisorie

20 dicembre 2024: pubblicazione graduatorie definitive

10 agosto 2025: termine per la verbalizzazione di esami al fine della verifica dei criteri di merito per le Borse di Studio.